

ottobre 1993.

Pertanto, ai fini della legge 317/91 è considerata piccola e media impresa industriale l'impresa che ha un massimo di 250 dipendenti ed un fatturato non superiore ai 20 milioni di ECU, ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU, e faccia capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, eccezione fatta per le società finanziarie pubbliche, le società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

Nel decreto del Ministro del Industria sono altresì precisate le misure delle agevolazioni concedibili ai sensi della L. 317/91 e precisamente, per la parte riguardante gli investimenti rinnovabili e l'acquisizione di servizi reali (art. 5, 6, 7 e 12).

I provvedimenti sono applicabili a partire dal 1° luglio 1993.

Sempre con riferimento alla legge 317/91 ed ai parametri dimensionali ora detti, è stata diramata la circolare n.30 del 30.12.1993 n.40940 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato in relazione all'applicazione di detti parametri ai consorzi e alle società consortili di servizi tra piccole imprese, anch'essi destinatari di alcuni interventi agevolativi.

La circolare precisa che non possono accedere alle agevolazioni i consorzi di cui facciano parte imprese non rispondenti ai parametri dimensionali fissati.

Peraltro proprio con riguardo ai consorzi, il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato ha disposto con il decreto del 26 aprile 1993 n.297 il regolamento di attuazione degli interventi previsti dalla legge 317/91 in favore di tali organismi.

Il decreto interessa direttamente anche il Mediocredito centrale in relazione a quanto stabilito nell'art. 25 della predetta

legge che autorizza il Centrale ad effettuare interventi agevolativi sui finanziamenti concessi ai predetti consorzi e società consortili per i medesimi programmi d'investimento per i quali è previsto il contributo in conto capitale.

L'intervento del Mediocredito centrale è mirato, come si ricorderà, all'applicazione di un tasso d'interesse pari al 60% del tasso di riferimento vigente per il settore industriale e pari al 30% per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE 2052/88 e per quelli colpiti da declino industriale, indicati in detto Regolamento.

Il decreto, oltre ad indicare la procedura per la richiesta di entrambe le agevolazioni (contributo in conto capitale ed in conto interessi) individua gli investimenti ammissibili, specificandone in dettaglio le relative spese. Sull'argomento il Mediocredito centrale ha peraltro diramato la circolare operativa n. 57, del 28.12.1993.

Ancora con riferimento alla legge 317/91 sono da segnalare le disposizioni operative dettate dal Centrale per dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Tra queste sono da ricordare quelle emanate in relazione al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale, ai quali l'art. 40 della predetta legge ha esteso l'operatività del Mediocredito centrale (circolare n. 8 del 21 gennaio 1993).

A tale proposito è da sottolineare che per tali investimenti l'intervento del Centrale consentirà l'applicazione alle imprese di un tasso ridotto di 1,5 punti percentuali rispetto a quello altrimenti applicabile.

Con riguardo all'attività del Fondo centrale di garanzia di cui alla L. 675/77 è stata diramata una circolare - n. 33 del 30 giugno 1993 - per recepire le modifiche previste dalla legge 317/91

con riguardo alla diversa natura della garanzia ed analoga circolare è stata emanata per il Fondo centrale di garanzia al commercio di cui alla legge 517/75 (circolare n. 3 del 7 . 1.93). Altre due circolari - n. 42 e 43 rispettivamente del 28 e 30 settembre 1993 - hanno dato attuazione agli interventi del Fondo centrale di cui alla L. 675/77 sulle operazioni assistite dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi, in base al 3° comma dell'art. 26 della legge 317/91 nonché sulle operazioni di prestito partecipativo così come definito dall'art. 35 della legge e regolato dal decreto del Ministro del Tesoro del 21 ottobre 1992. Sempre in relazione ai finanziamenti assistiti dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi, è stata diramata altra circolare disciplinante, questa volta, gli interventi su tali operazioni da parte del Fondo centrale di garanzia al commercio (circolare n.55 del 17 dicembre 1993).

* * * * *

Passando al comparto degli interventi del Mediocredito centrale nel settore dei finanziamenti alle esportazioni, nel corso dell'anno è stato emanato un numero estremamente ridotto di provvedimenti, che non hanno introdotto peraltro modifiche di grande rilievo.

Destinata alla promozione e allo sviluppo degli scambi con l'estero, la legge 20 maggio 1993, n. 156 reca alcune misure urgenti mirate allo sviluppo delle esportazioni con particolare riguardo ai settori ad alta densità occupazionale.

Tra le disposizioni finanziarie contenute nella legge è da

segnalare il rifinanziamento del fondo istituito presso il Mediocredito centrale dalla legge 394/81 per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari.

Con riferimento al sistema agevolativo dei finanziamenti alle esportazioni italiane si segnala in primo luogo la decisione del Consiglio CEE del 14 dicembre 1992 con la quale sono stati modificati gli accordi in materia, contenuti nell'allegato alla decisione del 4 aprile 1978 (c.d. Consensus).

Le modifiche apportate sono quelle concordate e stabilite in sede OCSE nel corso del 1991 e che hanno trovato applicazione nel nostro ordinamento interno già a partire dal 15 febbraio 1992.

Direttamente connessa con l'attività del Mediocredito centrale è inoltre la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo del 21 dicembre 1993 n. 53, con la quale sono state modificate alcune delle condizioni per la concessione dei crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di partecipazione al capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in PVS, come previsto dall'art. 7 della legge 49/87.

La delibera, che si applica a tutte le operazioni approvate dal CICS a partire dal 21 dicembre 1993, ha modificato la precedente del 21 maggio 1992, n. 62 nei seguenti punti:

- estensione al settore idrico e sanitario delle iniziative che le imprese miste finanziabili possono avere ad oggetto;
- unificazione al momento della firma del contratto di finanziamento della decorrenza del periodo di rimborso.

Un altro provvedimento in qualche modo connesso all'ambito operativo del Mediocredito centrale è il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 5 dicembre 1992 che detta i criteri per

la concessione di contributi finanziari da parte del Ministro stesso per la realizzazione di collaborazioni con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) in attuazione della legge 26.2.1992, n.212.

Il provvedimento precisa in dettaglio le tipologie dei progetti ammessi al contributo, tra i quali si annoverano le iniziative legate alle joint-ventures promosse da imprese italiane nei PECO. Tra le priorità di ammissione all'intervento sono previste infatti le iniziative di supporto agli interventi effettuati in base alla legge 24.4.1990 n.100, costitutiva della società Simest, e in base all'art.2 della legge 9.1.1991 n.19, costitutiva della finanziaria di partecipazione per iniziative volte alla cooperazione economico finanziaria con i Paesi dell'Europa centrale e balcanica (Finest).

Soggetti ammessi alla domanda di contributo - la cui presentazione era soggetta al termine del 27 maggio scorso - sono istituti ed enti pubblici e privati, associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi, imprese cooperative, consorzi e società consortili, con particolare riguardo ai soggetti promuoventi o partecipanti a joint ventures nei PECO e alle piccole e medie imprese.

Un provvedimento di un certo interesse è anche la legge 17 febbraio 1994 n. 121 che ha convertito il decreto 28 dicembre 1993 n. 543, l'ultimo di una serie di decreti legge emanati nel corso dell'anno e non convertiti in legge, mirati al controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo. Secondo il provvedimento ora varato, concorrono al raggiungimento di tale obiettivo la riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, da attuarsi mediante Decreti legislativi che il Governo è delegato

ad emanare in base ai criteri dettati dal provvedimento stesso, nonché la costituzione di una Commissione incaricata di effettuare analisi giuridiche, economiche ed amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i PVS, analisi mirate, appunto, al controllo della spesa nel settore degli interventi a favore di tali Paesi.

La Commissione, composta di non più di 11 membri, dovrà essere istituita dal Ministro degli Affari Esteri e ne potranno far parte magistrati amministrativi e contabili, Avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti nel campo della contrattualistica pubblica.

La Commissione ha il compito di provvedere:

- alla verifica dello stato di fatto e di diritto degli interventi stessi, con particolare attenzione a quelli sospesi da oltre dodici mesi o non avviati nei termini previsti;
- alla valutazione dei costi necessari per il completamento degli interventi ed alla convenienza di quest'ultimo;
- all'accertamento della fondatezza delle varianti e alla valutazione dei relativi oneri aggiuntivi;
- all'indicazione delle misure da adottare per definire il contenzioso in atto.

Qualora la Commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il presidente è tenuto a darne immediatamente notizia all'autorità giudiziaria.

Le varianti agli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione possono essere ammesse a condizione che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli Affari Esteri.

Un ultimo tema da ricordare è quello dei provvedimenti adottati dall'Unione Europea e dal nostro Paese in relazione agli

eventi bellici che si sono verificati nei Paesi della ex Jugoslavia.

Il divieto di commercio con le Repubbliche di Serbia e Montenegro è stato già a suo tempo comminato dalla Comunità con il Regolamento n. 1432/92 e n.2656/92 ed è stato ora modificato con il regolamento n.40/93 del Consiglio dell'8 gennaio 1993, al fine di evitare che merci esportate dalla Comunità verso la Macedonia, la Croazia e la Bosnia-Erzegovina vengano deviate verso le Repubbliche di Serbia e Montenegro o verso territori confinanti con le predette, stabilendo una preventiva autorizzazione in stretta collaborazione con le Autorità del paese importatore.

In esecuzione della risoluzione n.820, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 aprile 1993 - il Governo italiano ha adottato in via d'urgenza ed il Parlamento ha ratificato con la legge di conversione le disposizioni relative all'embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.

In tal senso la legge del 16.7.1993 n.230, che converte il decreto legge 15.5.1993 n.144 prevede:

- l'indisponibilità dei fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese aventi sede in Italia e controllate da enti o imprese aventi sede in Serbia o Montenegro, nonché il divieto di fornire servizi finanziari connessi ad attività economiche svolte nei predetti Stati.
- l'obbligo di comunicazione al Ministero del Tesoro da parte degli istituti di credito e degli altri soggetti che detengano a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del D.L. 6 giugno 1992, n. 305 - convertito nella legge 7.8.1992 n. 355. Tali soggetti sono tenuti ad effettuare la comunicazione entro il 17 giugno 1993 ovvero entro trenta giorni dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti serbi o montenegrini nel caso di imprese a partecipazione estera.

A completamento di questa rassegna di provvedimenti si ricordano le disposizioni operative diramate dal Mediocredito centrale per regolamentare gli interventi nel settore.

Di particolare interesse per gli operatori è certamente la circolare con la quale sono stati dettati i criteri operativi per la concessione dei finanziamenti agevolati in lire alle imprese italiane per il parziale finanziamento dello loro quota di capitale di rischio nelle imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 24.4.1990 n.100 (circolare n. 44 del 5.10.1993).

Tali finanziamenti sono stati già disciplinati dal decreto del 29 aprile 1992, emanato dal Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Commercio con l'Estero.

La circolare emanata dal Mediocredito centrale, oltre a riportare in ordine sistematico tutte le norme della legge e del decreto ora detti, detta tutte quelle disposizioni operative necessarie per l'attuazione degli interventi.

In particolare vengono fissate le procedure per la richiesta e l'erogazione del finanziamento e dell'anticipazione concedibile sullo stesso, indicando dettagliatamente la documentazione da produrre, i tempi e le modalità per la sua presentazione, i criteri, l'iter ed i tempi istruttori nonché i criteri di valutazione delle imprese richiedenti. Viene inoltre precisato, quale ulteriore condizione per le concessioni di finanziamento, il tipo di garanzie richieste all'impresa, e stabiliti infine quei criteri la cui determinazione era stata esplicitamente rimessa al Mediocredito centrale dal decreto di attuazione della legge, vale a dire quelli riguardanti:

- la restituzione della quota di finanziamento erogata e non coperta da idonea documentazione di spesa;

- il consolidamento del finanziamento nei limiti della quota effettivamente documentata.

A livello operativo nuovi ritocchi al sistema agevolativo sono stati infine apportati, escludendo in via generale dall'agevolazione le forniture di beni di consumo non durevole, se non esplicitamente previste in crediti rientranti in accordi intergovernativi (circolare n. 49 del 29.10.1993) e distinguendo, ai fini dell'ammissione ai benefici agevolativi, tra finanziamenti denominati in Dollaro USA, Marco Tedesco, Franco Svizzero, Franco Francese, Lira Sterlina, ECU, Dollaro Canadese, Yen e Lira Italiana, e finanziamenti denominati in valute diverse. Per questi ultimi, infatti, l'intervento agevolativo viene concesso a condizione che il contratto commerciale sia espresso nella medesima valuta del finanziamento e il paese di destinazione sia quello ove ha corso detta valuta o rientrante nella relativa area d'influenza (circolare n. 36 del 29/7/1993).

PAGINA BIANCA

4. ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA

PAGINA BIANCA

Nel corso del 1993 l'attività di studio e ricerca svolta nell'ambito dell'Istituto ha avuto, come di consueto, il suo principale centro di interesse, nell'approfondimento delle problematiche relative alle imprese minori. In particolare, l'attività dell'Osservatorio sulle piccole e medie imprese ha riguardato, in primo luogo, la prosecuzione e la conclusione dell'indagine statistica sulle imprese manifatturiere, avviata negli ultimi mesi del 1992.

Il Rapporto finale è stato presentato in anteprima al Ministro dell'Industria e al Presidente del Consiglio dei Ministri, raccogliendo valutazioni molto positive, soprattutto per l'impiego dei dati dell'indagine per la valutazione degli strumenti esistenti di politica industriale e per la progettazione di nuovi interventi in grado di sostenere lo sforzo di aggiustamento strutturale che deve portare avanti il nostro sistema produttivo.

Tra il Ministero dell'Industria e l'Istituto è stato firmato un protocollo d'intesa che prevede la collaborazione dell'Osservatorio del Mediocredito centrale in tema di attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 4 della legge 317 del 1991.

Si tratta di un atto di grande significato che, ribadendo il ruolo primario del Mediocredito centrale come strumento di sostegno delle imprese di piccole e medie dimensioni, conferisce formalmente e prioritariamente all'Istituto la funzione di analisi del sistema industriale italiano, a servizio del Governo, cui compete la fondamentale attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle politiche industriali.

Analogo accordo è stato preso di recente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il monitoraggio del sistema delle

piccole e medie imprese e per un supporto di analisi al Dipartimento per gli Affari Economici.

* * *

Il Comitato scientifico dell'Osservatorio, che ha svolto il compito di supervisione sulle metodologie e sui risultati dell'Indagine è composto dal Prof. Gian Maria Gros Pietro (Presidente), dal Prof. Carlo M. Guerri, dal Prof. Fabrizio Onida, dal Prof. Michele A. Salvati, dal Prof. Pippo Ranci, dal Dott. Chiri in rappresentanza della Banca d'Italia, dal Dott. Giuseppe Sagone del Ministero dell'Industria, dal Direttore generale del Mediocredito centrale, Dott. Giorgio Tellini, dal Responsabile del Servizio Studi dell'Istituto Dott. Giovanni Rotino.

Il campione di imprese intervistate è pari a 4.811 unità, e rappresenta quindi uno dei campioni più vasti, e più significativi, rispetto alle varie indagini sulla struttura dell'industria italiana che vengono periodicamente condotte. Altra caratteristica dell'Indagine Mediocredito è l'ampiezza del campo d'osservazione. L'impresa viene analizzata su tutti i versanti della sua attività: dalla struttura finanziaria, all'andamento economico, dalla capacità d'innovazione all'introduzione di sistemi di qualità, dalla presenza sui mercati internazionali all'utilizzo delle leggi di incentivazione.

Quest'anno, inoltre, sono state inserite delle domande "ad hoc" per verificare le preferenze delle imprese rispetto alle possibili scelte di politica industriale, in particolare rispetto alle scelte più innovative: capitale di rischio, prestiti

partecipativi, incentivi fiscali.

L'analisi, svolta fra il 1992 ed il 1993 ha colto in pieno il periodo più acuto della crisi coprendo il periodo che va dalla fase immediatamente precedente alla svalutazione della lira alla fase immediatamente successiva. L'analisi dei bilanci, svolta sui tre anni precedenti, permette invece di seguire da vicino l'inizio dell'inversione del ciclo congiunturale (1989-1990) e l'immediato riflesso sugli indicatori di redditività (1990-1991).

La geografia economica che emerge dall'indagine modifica parzialmente l'immagine tradizionale che si ha dell'Italia, divisa fra un Nord reso omogeneo dallo sviluppo industriale ed il Sud sostanzialmente arretrato.

A partire dall'inizio degli anni '90 alla divisione Nord-Sud inizia ad aggiungersi un'ulteriore frattura fra Nord-Ovest e Nord-Est.

La ripartizione per aree territoriali rispetto alla redditività del capitale investito, mostra un Nord-Est con una maggior tenuta della redditività a fronte di un Nord-Ovest che presenta una netta flessione degli indicatori fino a risultare uniforme a quella del Sud.

Nella crisi sono in generale le piccole e medie imprese a mostrare una miglior tenuta degli indicatori di redditività, nonostante il maggior costo del denaro che devono sopportare, mentre più accentuata è la crisi della grande impresa nel Sud.

L'indagine registra inoltre la velocità di caduta della redditività dei mezzi propri (ROE). Ancora nel 1989 essa assumeva

valori soddisfacenti (9,4%) mentre nel 1991 era già ridotta al 2,7%. Per le imprese più grandi (oltre 500 addetti) la discesa è stata ancora più ripida, dal 7,9% del 1989 al -1,2% del 1991.

L'analisi delle dinamiche settoriali mostra - sempre a livello di redditività - una miglior tenuta delle imprese operanti nei settori tradizionali ed in quelli specializzati (1), mentre sensibilmente più marcata risulta la caduta di redditività nei settori di scala e prende l'aspetto di un vero e proprio crollo nei settori ad alta tecnologia. L'indagine del Mediocredito mette per la prima volta in luce un aspetto particolarmente interessante ai fini del dibattito teorico sulla struttura dimensionale dell'impresa italiana.

Oltre un terzo delle imprese (38,2%) risulta infatti appartenere ad un gruppo. Ciò comporterebbe un accrescimento della dimensione media aziendale, almeno per ciò che riguarda il nostro campione, di circa il 30%.

Le imprese appartenenti ad un gruppo presentano inoltre indicatori economici finanziari migliori delle imprese "indipendenti".

(1) Dei settori specializzati fanno parte le imprese che producono beni di investimento, strumentazioni, software ecc.; nel settore tradizionale sono comprese le imprese manifatturiere dei comparti del tessile, abbigliamento, legno, pelli, cuoio, calzature; i settori di scala rappresentano invece le produzioni di acciaio, autoveicoli, beni di consumo; mentre nell'alta tecnologia sono compresi l'elettronica, la farmaceutica, l'aerospaziale.